



**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FORMATIVI PER LA SICUREZZA MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI**  
**D.LGS 8 APRILE 2008 N. 81, art.11 comma 1 lett. b)**  
**LEGGE 19 LUGLIO 1993 n. 236 art. 9**

*Allegato A*

**Art. 1 Premessa e finalità generali**

In linea con la delibera di Giunta regionale n.123 del16/02/2015, successivamente modificata con delibera n. 1191 del 09/12/2015, con il presente avviso la Regione Toscana mira a finanziare voucher aziendali rivolti ai lavoratori e ai datori di lavoro specificatamente indicati all'articolo 2, volti all'aggiornamento e alla qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di promuovere la consapevolezza circa la complessità del tema “sicurezza” e l'importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

**Art. 2 Interventi e spese ammissibili**

Le azioni formative dovranno riguardare esclusivamente la formazione aggiuntiva sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non dovrà trattarsi di percorsi di formazione già presenti nei normali percorsi regionali.

Sono ammissibili esclusivamente i costi di frequenza alle attività formative.

Durata degli interventi

I progetti formativi devono concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. Si considera data di avvio del progetto la data di sottoscrizione dell'atto di impegno unilaterale da parte dell'impresa.

Destinatari

Sono destinatari dei voucher aziendali i lavoratori delle stesse imprese che presentano domanda, le quali devono essere in possesso del requisito indicato all'articolo 3. I lavoratori destinatari dei voucher aziendali devono essere impiegati in una sede operativa della medesima impresa, ubicata in Toscana.

**Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**

Possono presentare domanda di finanziamento tutte le imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160 del 03/06/75 come modificato dall'art. 25 della legge 845 del 21/12/1978 e ss.mm.ii. (versamento dello 0,30% sul monte salari all'INPS, quale contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria), le quali intendano mettere in formazione propri dipendenti in servizio presso unità locali ubicate sul territorio regionale della Toscana.

Non sono ammissibili a finanziamento domande presentate direttamente dai lavoratori destinatari o da agenzie formative per i dipendenti di altre imprese. Ciascuna domanda concerne i voucher aziendali richiesti da una sola impresa. Non sono ammissibili domande i cui destinatari siano più imprese.

#### **Art. 4 Risorse disponibili e vincoli finanziari**

##### A. Risorse disponibili

Le risorse disponibili sono pari ad euro 576.150,00 a valere sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2015:

capitolo 61501 prenotazione generica 2015567 euro 489.727,50 (fondi D.lgs. 81/2008)

capitolo 61887 prenotazione generica 2015344 euro 86.422,50 (fondi L. 236/93).

Le risorse sono ripartite per ambito provinciale/di città metropolitana di Firenze come segue.

Arezzo Euro 55.834,69

Firenze Euro 133.557,32

Grosseto Euro 38.665,42

Livorno Euro 57.735,98

Lucca Euro 51.571,18

Massa Carrara Euro 40.048,18

Pisa Euro 59.752,51

Pistoia Euro 52.089,71

Prato Euro 47.077,21

Siena Euro 39.817,83

**Totale € 576.150,00**

L'ambito provinciale/di città metropolitana di riferimento è quello in cui è ubicata l'impresa richiedente.

##### B. Numero di voucher e importi massimi

E' riconosciuto, per ciascun voucher aziendale, un importo massimo di contributo pubblico pari ad euro 3.000,00 per ogni lavoratore ed un massimo di 5 voucher per impresa.

##### C. Aiuti di Stato

Tenendo presente la natura delle attività oggetto dell'avviso, le azioni si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia. L'avviso prevederà la possibilità di optare tra regime "de minimis" e regime di aiuti alla formazione.

Il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore, e precisamente:

- in caso di aiuti de minimis: 100% del costo del progetto;
- in caso di aiuti alla formazione (art. 31 Reg (UE) 651/2014), le percentuali massime di contributo pubblico sotto riportate:

<b>Tipo di impresa</b>	<b>Intensità di aiuto</b>
GRANDE	50
MEDIA	60
PICCOLA	70

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente quanto segue:

- per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria illustrata nell'allegato "Aiuti di stato".

- le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali, senza però poter superare in nessun caso un'intensità lorda di aiuto superiore al 70%, qualora l'azione oggetto

dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati (come definiti nell'allegato "Aiuti di stato").

In sede di presentazione del progetto, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (de minimis o Regolamento d'esenzione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- Articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ("regolamento generale di esenzione per categoria");
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Nel caso delle azioni formative che si configurano come aiuti di Stato la regolamentazione in materia prevede che possa essere applicata lasciando facoltà di scelta al soggetto attuatore, da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, tra la normativa de minimis di cui al Regolamento 1407/2013 e quella prevista dall'articolo 31 del Regolamento (UE) 651/2014 sugli aiuti alla formazione.

In caso di scelta di aiuti alla formazione (art. 31 Reg (UE) 651/2014), la quota di contribuzione di cofinanziamento a carico dell'impresa può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi", ovvero i costi di personale per i partecipanti al progetto relativi alle ore effettive di formazione.

Si riportano nell'allegato Aiuti di Stato le regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile.

#### **ART. 5 Soggetti erogatori delle attività formative**

A - I voucher aziendali devono essere spesi presso agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968 del 17/12/2007 e successive modifiche.

B - I voucher possono inoltre essere spesi presso:

- 1 - agenzie formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo norme/sistemi riconosciuti a livello europeo (vale a dire ISO, EFQM, ASFOR con esclusione di qualsiasi altro)
- 2 - agenzie formative accreditate dalla Regione italiana di appartenenza.

#### **ART. 6 Finalizzazione, finanziamento, caratteristiche e durata dei percorsi formativi finanziati attraverso i voucher aziendali**

Definizione di voucher aziendale: per voucher aziendale si intende il contributo pubblico che l'impresa riceve per la partecipazione di un proprio lavoratore ad un percorso formativo. Il voucher aziendale è assegnato all'impresa in relazione ad un singolo lavoratore.

Finalizzazione dei percorsi formativi per i quali si richiede l'assegnazione di voucher aziendale - Sono ammissibili a finanziamento percorsi formativi diretti al singolo lavoratore dell'impresa richiedente, concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare i voucher possono essere assegnati per l'effettuazione da parte dell'impresa di:

• *formazione di tipo generale*, sulla normativa vigente, su aspetti legati alla organizzazione della sicurezza, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei lavoratori, ecc.

•*formazione sui rischi specifici* legati al comparto cui appartiene l'impresa e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui l'azienda si è dotata,

•*formazione al ruolo*, prevista per i datori di lavoro che assumono in proprio i compiti di responsabile.

E' pertanto escluso il finanziamento di attività formative non direttamente coerenti con tali esigenze e prospettive. La decisione insindacabile circa l'esistenza di tale coerenza è assunta dall'Amministrazione Regionale nella fase di verifica di approvabilità (vedi successivo articolo 9).

Termini di svolgimento del percorso – Il percorso formativo ha inizio dopo la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'impegno.

Formazione a distanza – Le attività di formazione continua per la cui frequenza si richiede il voucher possono essere svolte in modalità di formazione a distanza a condizione:

- che tale modalità sia prevista nel formulario

- che la parte di attività formativa in modalità FAD non sia superiore al 20% del totale delle ore previste

- che le attività svolte in modalità FAD siano documentate nel modo indicato nel successivo art. 12.

Ulteriori vincoli - Non può essere finanziato il voucher formativo nel caso in cui l'ente erogante il corso coincida con l'impresa richiedente. Non può essere presentata dalla stessa impresa più di una domanda. Per la frequenza ad uno stesso corso l'impresa ed il lavoratore non potranno comunque cumulare il voucher aziendale con altri finanziamenti pubblici o anche provenienti da enti privati.

#### **ART. 7 Scadenza e modalità di presentazione delle domande**

A chi presentare la domanda - Le domande saranno presentate, esclusivamente in forma cartacea alla Regione, Settore Formazione continua, territoriale e individuale, stanza 224, piazza dell'Unità Italiana 1, Firenze. Le domande potranno essere presentate a mano, nell'orario 9-13 nei giorni dal lunedì al venerdì presso l'indirizzo sopra indicato, o per posta raccomandata.

Scadenza – Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro e non oltre le **ore 13.00 del 15 marzo 2016**. Fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

#### **Art. 8 Documenti da presentare**

Per la presentazione della domanda di voucher aziendale occorre:

- domanda di concessione di voucher aziendale in bollo da euro 16,00 (Allegato 3). In tale domanda dovrà chiaramente essere dichiarato, pena l'esclusione, il rispetto dei requisiti di ammissibilità richiesti all'impresa (art. 3) e ai destinatari (articolo 2) e dovrà altresì essere dichiarato che la medesima attività per la quale è richiesto il voucher aziendale non è stata ammessa, né lo sarà in seguito, a contributo nell'ambito di altri programmi regionali o di altri programmi o iniziative nazionali o comunitarie. La domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione del soggetto attuatore di conoscenza e applicazione delle procedure di gestione degli interventi formativi approvate con delibera di Giunta regionale n. 635/2015 e la dichiarazione di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 2 del D.lgs 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

- formulario per la concessione dei voucher (Allegato 4) in cui, per ciascun voucher aziendale, dovranno essere riportati i dati inerenti il lavoratore destinatario e le caratteristiche del percorso formativo richiesto;
- dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria (dichiarazione n. 1);
- dichiarazione inerente la scelta del regime *de minimis* (dichiarazione n. 2) oppure dichiarazione inerente la scelta del regime di *aiuti alla formazione* (dichiarazione n. 3);
- fotocopia del documento di identità del rappresentante legale dell'impresa che presenta la domanda, in corso di validità, da allegare alle dichiarazioni presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ed al formulario;
- dichiarazione del soggetto erogatore accompagnata dal documento di identità in corso di validità del dichiarante.

### **Art. 9 Ammissibilità e approvabilità**

Le domande, per poter essere dichiarate ammissibili, devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) presentate entro i termini di scadenza e le modalità indicati all'art. 7 a pena di esclusione;
- b) presentate da parte di imprese ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del presente avviso ed i cui lavoratori destinatari dei voucher siano ammissibili ai sensi dell'art. 2 dell'avviso a pena di esclusione;
- c) compilate sul formulario allegato al presente avviso e sottoscritte a pena di esclusione;
- d) complete delle domande, documenti e dichiarazioni indicati all'art. 8 dell'avviso;
- e) non vi deve essere coincidenza fra ente erogante il corso ed impresa richiedente (art. 6 dell'avviso – ulteriori vincoli) a pena di esclusione;
- f) il finanziamento richiesto per ciascun voucher è contenuto entro l'importo massimo di contributo pubblico di euro 3.000,00 indicato all'art. 4;
- g) concernenti attività formative in cui la FAD (formazione a distanza) ove presente, sia contenuta entro la percentuale massima indicata all'art. 6;
- h) le attività formative devono essere erogate da soggetti ammissibili nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 5 del presente avviso, a pena di esclusione;
- i) la domanda prevede un numero di voucher per impresa contenuti entro i limiti previsti dall'art. 4;
- j) rispettano quanto disposto all'art. 4 relativamente alla scelta del regime di aiuto;
- k) l'impresa non deve aver presentato più di una domanda secondo quanto disposto all'art. 6; nel caso ciò avvenga sarà dichiarata ammissibile unicamente la domanda protocollata per prima;
- l) sono inammissibili le domande relative ad attività iniziate prima della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'impegno, secondo quanto disposto all'art. 6.

Il mancato possesso dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità della domanda e la non effettuazione della successiva verifica di approvabilità.

A pena di esclusione, per poter dichiarare approvabili le domande, deve essere verificata la pertinenza delle attività corsuali di cui è richiesto il finanziamento con la tipologia di interventi ammissibili prevista agli articoli 2 e 6.

L'istruttoria di ammissibilità e la verifica di approvabilità sono eseguite a cura degli uffici regionali. Unicamente le domande dichiarate in possesso di entrambi i requisiti di ammissibilità ed approvabilità vengono sottoposte a valutazione.

### **Art. 10 Valutazione**

Le domande ammissibili ed approvabili sono sottoposte a successiva valutazione, condotta da parte di un nucleo apposito nominato dal Direttore della Direzione Istruzione e Formazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

### 1. Qualità progettuale (max 30 punti)

Chiarezza, completezza e univocità espositiva (max 7 punti);

Obiettivi formativi del percorso e contenuti (max 15 punti);

Strumenti, metodologie e organizzazione logistica (max 8 punti);

### 2. Congruità economica (max 10 punti)

Costo medio attività formativa: a maggiore costo medio corrisponde maggiore punteggio (minimo 0 – max 3 punti) secondo la seguente griglia:

costo medio attività formativa fino a 1000 euro : 1 punto

costo medio attività formativa compreso fra 1001 e 2000 euro: 2 punti

costo medio attività formativa da 2001 euro: 3 punti

Costo medio orario dell'attività formativa: a maggiore costo medio orario corrisponde minor punteggio (minimo 0 – max 7 punti) secondo la seguente griglia:

-costo medio orario fino a 10,00 euro: 7 punti

-costo medio orario compreso fra 10,01 e 20,00 euro : 6 punti

-costo medio orario compreso fra 20,01 e 30,00 euro : 5 punti

-costo medio orario compreso fra 30,01 e 40,00 euro : 4 punti

-costo medio orario compreso fra 40,01 e 50,00 euro : 3 punti

-costo medio orario compreso fra 50,01 e 60,00 euro : 2 punti

-costo medio orario compreso fra 60,01 e 70,00 euro : 1 punto

-costo medio orario da 70,01 euro: 0 punti

### 3. Condizioni di priorità (max 10 punti)

- per la tipologia di destinatari “lavoratori nel settore dell'agricoltura e selvicoltura, incluso lavoratori autonomi o piccoli imprenditori”, priorità per i lavoratori stranieri e stagionali;

- per la tipologia di destinatari “lavoratori e autonomi nel settore dell'edilizia”, priorità per i lavoratori stranieri;

- per la tipologia di destinatari “lavoratori e datori di lavoro nei settori abbigliamento e pelletteria”, priorità per i lavoratori stranieri;

- per la tipologia di destinatari “lavoratori di età superiore a 50 anni”;

- per la tipologia di destinatari “lavoratori impegnati in attività rientranti in categorie di rischio medio e alto”.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 50 punti.

Sono finanziabili unicamente le domande che abbiano conseguito un punteggio di almeno 25/50.

## **ART. 11 Approvazione ed utilizzo delle graduatorie**

L'Amministrazione regionale approva una graduatoria per ciascuna area provinciale/di città metropolitana entro 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Vengono finanziate le domande che otterranno i punteggi più alti, sino ad esaurimento delle risorse disponibili nella singola area provinciale/di città metropolitana. La graduatoria delle domande approvate avrà valore fino ad esaurimento delle risorse. Le graduatorie sono soggette a scorrimento nel caso siano presenti domande finanziabili e non finanziate per esaurimento delle risorse.

La Regione provvede alla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T. e sul seguente sito web:

<http://www.regione.toscana.it/impreselavoro-e-formazione>

La pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T. e sul sito web sopra indicato vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

## **ART. 12 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento**

Qualora il corso per il quale sia stato assegnato il voucher non venga attivato per motivi indipendenti dall'impresa stessa, l'azienda potrà, previa specifica autorizzazione, richiedere che il

proprio lavoratore possa beneficiare di un corso corrispondente, previa presentazione dei dati del medesimo e verifica da parte dell'Amministrazione concedente. Qualora il lavoratore per il quale il voucher è stato richiesto non possa più frequentare il percorso per motivi indipendenti dalla volontà dell'impresa, l'impresa potrà richiedere all'Amministrazione competente di utilizzare il medesimo voucher per altro lavoratore previa dimostrazione della rispondenza del percorso alle esigenze professionali del lavoratore stesso. Il finanziamento pubblico concesso mediante i voucher aziendali rimane in ogni caso invariato.

L'impresa richiedente la cui domanda venga finanziata dovrà sottoscrivere, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT delle graduatorie, un atto di impegno unilaterale, contenente condizioni e vincoli del finanziamento nonché la documentazione che l'impresa stessa è tenuta a presentare all'avvio, durante ed al termine delle attività. Saranno consegnate all'impresa le schede di frequenza, vidimate dall'Amministrazione regionale, sulle quali il lavoratore/i lavoratori dovrà/dovranno apporre la propria firma e far apporre la firma del/i docente/i in concomitanza con ogni lezione frequentata.

Prima della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'impegno, deve essere trasmessa, in caso di utilizzo di locali non registrati in accreditamento, la comunicazione con cui vengono individuati e l'autocertificazione relativa alla regolarità rispetto alle norme in materia di sicurezza, conformemente a quanto previsto dalla DGR 635/2015 Sez. A4.

Modalità di erogazione del finanziamento - Le aziende assegnatarie di finanziamento dovranno saldare gli importi dovuti per i corsi agli enti erogatori di formazione e presentare la richiesta di rimborso alla Regione entro 45 giorni dalla conclusione del corso. La Regione provvederà successivamente a rimborsare l'importo di sua competenza dietro presentazione dei seguenti documenti:

1. registri individuali in originale debitamente compilati i quali attestino l'effettiva frequenza del lavoratore per almeno il 70% delle ore previste, salvo casi di assenza superiori per ragioni oggettive e documentate, giudicate tali dall'Amministrazione competente, a proprio insindacabile giudizio;
2. attestato finale del percorso formativo;
3. la documentazione ulteriore eventualmente indicata nell'atto di impegno di cui sopra;
4. copia conforme della/e fattura/e emessa/e dall'agenzia formativa erogatrice del corso con regolare quietanza di pagamento ai sensi della DGR 635/2015; la fattura deve indicare il codice identificativo del voucher assegnato;
5. in caso di cofinanziamento privato da parte dell'azienda: prospetti riepilogativi delle ore di presenza per ciascun lavoratore e calcolo del costo orario; cedolini paga mensili; documento attestante il pagamento delle buste paga e il versamento degli oneri sociali e fiscali;
6. le attività svolte in modalità Fad (formazione a distanza) devono essere documentate almeno attraverso autocertificazione del beneficiario del voucher in cui siano riportati: gli elementi identificativi dell'attività, le ore totali previste dal modulo didattico, le date di inizio e fine, la data e le ore di attività svolta a distanza, gli argomenti trattati e i tutor/docenti contattati. Al termine dell'attività il registro deve essere controfirmato dal responsabile del corso e corredato della documentazione relativa alle eventuali prove di verifica dell'apprendimento e dei report automatici prodotti dal sistema utilizzato.

I contributi saranno assoggettati ad imposta nella misura prevista dalla normativa fiscale vigente. L'IVA detraibile non può essere chiesta a rimborso.

Non riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute - Se un corso non viene portato a termine (vale a dire se la frequenza è inferiore al 70% minimo richiesto e non vi sono cause oggettive e documentate che giustifichino le assenze) o comunque non si verificano tutte le condizioni sopra previste e finalizzate alla determinazione della spesa ammessa a finanziamento, il

costo non potrà essere rimborsato e rimarrà a carico dell'impresa. L'Amministrazione potrà rimborsare anche soltanto parte dei voucher aziendali inizialmente concessi.

Ulteriori vincoli - Il voucher aziendale di cui al presente avviso non può essere cumulato con altri finanziamenti, pubblici o anche provenienti da enti privati, per la frequenza alle stesse attività.

### **Art. 13 Tutela privacy**

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs. 196/03.

### **Art. 14 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive**

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. È disposta la revoca del finanziamento assegnato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

### **Art 15 Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Formazione continua, territoriale e individuale (Dirigente Guido Cruschelli).

### **Art. 16 Informazioni sull'avviso**

Il presente avviso è reperibile in *internet* nel sito della Regione. Informazioni possono inoltre essere richieste al seguente indirizzo e-mail: [bandiformazione@regione.toscana.it](mailto:bandiformazione@regione.toscana.it).

### **Art. 17 Riferimenti normativi**

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, articolo 11 comma 1 lettera b);
- del decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 dicembre 2009;
- del decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 dicembre 2010;
- della Legge 236/93 art. 9;
- dei Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78/Cont/V/2011 e n. 829/Segr.DG/2012;
- della Legge regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e ss.mm.ii;
- del Regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 l.r. 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 32/2012;
- della delibera della Giunta Regionale n.123 del 16 febbraio 2015;



- della DGR 635/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
- della DGR 968/07 e ss.mm.ii che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- del Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

**ALLEGATI ALL'AVVISO:**

- Allegato 1: Informativa privacy
- Allegato 2: Sistema di valutazione - Specifiche
- Allegato 3: Domanda di candidatura e dichiarazioni (facsimile)
- Allegato 4: Formulario di presentazione piani formativi
- Allegato 5: Aiuti di Stato
- Allegato 6: Dichiarazione soggetto erogatore